

COMMISSIONI RIUNITE
FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VI COMMISSIONE **D'ALEMA**

INDICE

	PAG.
Missione:	
PRESIDENTE	27
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1410)	27
PRESIDENTE	27, 28, 30, 31, 34, 35, 37 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
ANTONI	39, 44, 58, 61
CAPPELLI	60, 61
GALASSO	62
GORIA, <i>Relatore per la VI Commissione</i>	28, 29 38, 53, 54, 55, 56
GUNNELLA	61
MORO PAOLO ENRICO	62
OSSOLA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	30, 31, 33, 36, 43, 48 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61
PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>	41, 43, 44, 46
PERRONE	55
ROSSI DI MONTELENA, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	28, 33, 36, 45, 48, 49, 51, 54, 59
SANTAGATI	45, 49, 58, 62
SERVADEI	30, 31, 34, 35, 36, 37, 48 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61
SPAVENTA	40, 43, 60
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	63

La seduta comincia alle 9,40.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)** (1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale », già approvato dalla VI Com-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

missione permanente del Senato nella seduta del 21 aprile 1977.

Come i colleghi sanno era stato nominato un Comitato ristretto per l'esame di questo disegno di legge; pregherei, pertanto, i relatori di riassumere brevemente le conclusioni cui il Comitato è pervenuto.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Se mi è consentito dal presidente lascerei al collega Rossi di Montelera il compito di riferire sui lavori del Comitato ristretto, riservandomi soltanto di portare alcuni chiarimenti su argomenti che sono già stati trattati in modo emblematico nel corso della discussione sulle linee generali. E questo perché il Comitato ristretto ha privilegiato l'aspetto d'urgenza che il provvedimento riveste ed ha rinviato alla volontà — o meglio alle proposte — delle Commissioni nel loro insieme la facoltà di risolvere gli eventuali dubbi che ancora dovessero permanere.

Alla luce di questo atteggiamento, che le Commissioni vorranno o meno confermare, alcuni punti, a mio modo di vedere, meritano un certo approfondimento; intendo riferirmi agli argomenti trattati agli articoli 32 — collegandolo all'articolo 19 — 24 e 27, nonché all'articolo 22.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Nel riferire alle Commissioni sui lavori del Comitato ristretto eviterò di ripetere quanto è già stato detto nel corso della discussione sulle linee generali.

In sede di Comitato ristretto sono stati presentati, da più parti politiche, diversi emendamenti; riferirò punto per punto lo *iter* di questi ultimi, *iter* per altro abbastanza elastico dato che molto spesso si trattava soltanto di richieste di chiarimento sull'interpretazione degli articoli.

All'articolo 1, sostanzialmente, è stato presentato un solo emendamento, quello dell'onorevole Servadei che proponeva di aggiungere dopo la parola « cooperazione » i termini « economica, finanziaria e tecnica ». Questo emendamento non è stato accolto poiché si è ritenuto che il termine « cooperazione » fosse già onnicomprensivo per cui non si vedeva l'utilità della precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, questo metodo che Ella sta usando ora, proporrei di riservarlo all'esame dei singoli articoli. Ora forse sarebbe meglio che Ella

si limitasse ad esporre le questioni principali che sono emerse in sede di Comitato ristretto.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Sul piano generale devo dire che il Comitato ristretto si è espresso per il mantenimento del testo approvato dal Senato.

I problemi di fondo che sono stati sollevati sono, grosso modo, i seguenti: innanzitutto l'onorevole Servadei ha sollevato una serie di questioni relative alla competenza del CIPES ed ha sottolineato l'esigenza di ampliare i poteri di questo sia per quanto riguarda il controllo, sia per quanto riguarda l'indicazione dei criteri ai quali il comitato di gestione si dovrebbe attenere; egli ha perciò presentato una lunga serie di emendamenti in questo senso indicando sostanzialmente l'obbligo, da parte del comitato di gestione di attenersi alle direttive del CIPES.

Su questo punto il Ministro del commercio con l'estero ha già dato la sua interpretazione, chiarendo che il CIPES, ovviamente, detterà le direttive di fondo. Non si è ritenuto opportuno stabilire punto per punto un obbligo di intervento del CIPES, perchè questo, in pratica vanificherebbe tutta la procedura in quanto il CIPES non è certamente in grado di soffermarsi punto per punto sulle varie istruttorie o sui singoli elementi.

Sempre in sede di Comitato ristretto un'altra serie di osservazioni sono state fatte per quel che concerne l'articolo 11 del provvedimento al nostro esame ed in generale l'inquadramento del personale. Su questo problema si sono manifestate essenzialmente due tendenze diverse da quella del mantenimento del testo in quanto tale. La prima di queste tendenze, espressa in un emendamento del gruppo comunista successivamente ritirato, tendeva alla limitazione, in tutto e per tutto, a venticinque unità di personale da assumersi al di fuori del personale del ruolo INA.

La seconda tendenza, espressa in un emendamento dell'onorevole Servadei, metteva in risalto un'esigenza completamente diversa, quella di avere un ruolo unico del personale. Tale argomento devo dire che è sostenuto da più parti ed ha formato oggetto anche di un'ampia discussione, ma, in definitiva, si è ritenuto che in questa materia le esigenze da soddisfare siano essenzialmente quella di snellire la procedu-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

ra consentendo a questo nuovo organismo che sta nascendo di acquisire del personale con immediata agibilità e poi quella di mantenere una certa unitarietà nel personale, pur essendo ovvio che comunque tra le due categorie qualche differenziazione deve rimanere in quanto svolgono funzioni diverse.

Un terzo blocco di osservazioni si è incentrato sulla composizione del comitato di gestione. Sia l'onorevole Servadei sia altri colleghi hanno sottolineato la necessità di non limitare alla pubblica amministrazione l'indicazione dei funzionari che dovranno entrare a far parte di questo comitato di gestione; si è sentita, cioè, l'esigenza di acquisire del personale diverso da quello della pubblica amministrazione stessa. Ma è stato anche rilevato che una soluzione di questo genere si presterebbe a creare problemi di natura politica, perché potrebbe comportare scelte e quindi anche una suddivisione politica di questi incarichi; e, in secondo luogo, si è rilevata la necessità di riaffermare la responsabilità della pubblica amministrazione in una materia delicata e tecnica come quella trattata.

Ne parleremo in seguito, nel corso dell'esame dei singoli articoli, ma forse sarà bene prevedere fin d'ora la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a fare in modo che possano essere esperite le consultazioni necessarie con le categorie interessate.

C'è poi il grosso problema costituito dall'articolo 32, ma di esso si occuperà il collega Gorìa.

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle varie Commissioni consultate, devo dire che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con questa motivazione: « Il Comitato delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge raccomandato alla Commissione di merito di meglio definire i meccanismi di determinazione dei contributi degli articoli 22, 24 e 27, precisando, altresì, che gli oneri relativi ai contributi previsti dagli articoli 22 e 27 gravano sul fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla esportazione ».

La Commissione esteri, dal canto suo, ha espresso parere favorevole subordinandolo, però, all'accettazione di alcune modifiche e cioè innanzitutto, in riferimento all'articolo 1, propone che la presidenza

del Comitato venga affidata per delega al Ministro degli esteri e non a quello del bilancio. Devo dire che questa osservazione mi sembra — mi sia consentita l'espressione — un po' « corporativa », perché, in effetti, questa è materia che non è assolutamente di competenza primaria del Ministero degli esteri, mentre invece penso che attenga principalmente al bilancio ed alla programmazione economica.

La seconda proposta di modifica avanzata dalla III Commissione concerne il titolo V — tale titolo dovrebbe essere stralciato dal disegno di legge n. 1410 ed inserito nella nuova legge, in corso di elaborazione presso la Commissione esteri (attualmente in Comitato Ristretto) concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi emergenti. Qualora lo stralcio rischiasse di creare inconvenienti, si potrebbe inserire nel disegno di legge n. 1410 una norma finale transitoria che disciplini la materia fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla cooperazione sopra menzionata.

Su questa seconda proposta di modifica vorrei osservare innanzitutto che ogni legge è modificabile, quando sia necessario, e quindi nulla è pregiudicato al momento della sua approvazione in un certo testo; a parte questo, comunque, ritengo che sarebbe estremamente pericoloso se non disciplinassimo la materia in questo ambito. Infatti, quando noi parliamo di credito finanziario per la cooperazione in campo internazionale ci riferiamo specificamente alla cooperazione internazionale tesa al reperimento di nuovi mercati e quindi di nuovi canali d'esportazione. Se, invece, rinunciassimo a trattare questo problema in questa sede credo che commetteremmo un grave errore, anche se mi rendo conto che, a livello di Ministero degli esteri, il problema sia visto in un'ottica completamente diversa, quella generale della nostra politica estera.

Il Comitato ristretto ha quindi sostanzialmente accettato il testo integrale del disegno di legge, pur tenendo presenti alcune esigenze espresse dall'onorevole Servadei e da altri, invitando perciò il Governo a fornire alcuni chiarimenti interpretativi sui quali mi soffermerò man mano che si presenteranno.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Non ho nulla da aggiungere circa le questioni di carattere generale, mentre, per quanto riguarda i problemi specifici ed in

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

particolare quelli connessi all'articolo 32, mi propongo di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

TITOLO I.

COSTITUZIONE DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA
ECONOMICA ESTERA

ART. 1.

Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Esso è presieduto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la parola: « cooperazione », aggiungere le altre: « economica, finanziaria e tecnica ». (1. 1)

SERVADEI. Questo emendamento si colloca nel quadro delle cose dette, in sede di discussione generale, a proposito del CIPES, che è un organo estremamente importante, in quanto deve definire e coordinare la politica del commercio estero in tutte le sue manifestazioni. Il nostro timore, che è quello di trovarci di fronte ad un CIPES fantasma, nasce dalle esperienze avute con il CIPE, che è stato molto prolifico nel dar vita ad altri organismi quali il CIPI, ma che non si può assolu-

tamente considerare un « colosso » di funzionalità e di strutture. A ciò si aggiunga che, di fronte ad un CIPES di questo tipo, noi abbiamo una SACE che invece ha strutture assai robuste; pertanto non vorremmo che in definitiva le decisioni, le scelte e le opzioni di politica del commercio estero venissero assunte dalla SACE, che è un organo tecnico, burocratico, posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro che, nell'ambito di questo testo legislativo, è assai più citato dello stesso CIPES.

Le nostre puntualizzazioni - perchè a questo emendamento se ne collegano numerosi altri - hanno lo scopo di meglio precisare le funzioni di questo organismo, perchè si abbia veramente la certezza che non si tratti soltanto di una « etichetta ».

Attendiamo perciò chiare precisazioni da parte del Governo e ci riserviamo, in seguito a queste puntualizzazioni, di decidere sul mantenimento di questo e degli altri emendamenti presentati.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. L'onorevole Servadei ha fatto questa premessa, a proposito del suo emendamento all'articolo 1, però bisogna rilevare che esso affronta un aspetto diverso: quello, cioè, di una puntualizzazione della cooperazione economica, finanziaria e tecnica. Si tratta, a mio avviso, di due problemi distinti, poiché la questione del CIPES sarà affrontata dagli articoli 7 e seguenti.

Comunque, per quanto riguarda l'emendamento, in sede di Comitato ristretto sono stati accolti con favore i chiarimenti che il ministro ha fornito sulle funzioni del CIPES. Si è ritenuto di non dover appesantire l'attività del CIPES con la trattazione di problemi specifici, quali, ad esempio, il dover seguire lo stato di avanzamento dei lavori giorno per giorno, perchè ciò non sarebbe nè possibile nè funzionale. È stato invece chiarito che il CIPES avrà il compito di indicare le linee generali di comportamento alle quali la SACE dovrà attenersi.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Prima di tutto vorrei occuparmi molto brevemente del problema della presidenza del CIPES. È chiaro che per assicurare unità di indirizzo nella definizione della politica economica generale e di quella del commercio estero in particolare, la

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

competenza non può che essere quella del ministro del bilancio; pertanto sono d'accordo con il relatore circa il suo commento al parere della Commissione esteri.

Per quanto riguarda il problema specifico dell'emendamento al nostro esame, faccio osservare che questa specificazione è già contenuta nell'articolo stesso, in quanto si dice che il CIPES ha lo scopo di « definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero », soprattutto « con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero ». Mi pare che queste specificazioni coprano le preoccupazioni circa il ruolo della SACE.

Poichè sono stato invitato a definire in modo più dettagliato le attività del CIPES, vorrei aggiungere che secondo il mio intendimento il CIPES si dovrebbe occupare di tutti i problemi che riguardano i rapporti dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. Pertanto, se verranno approvate dal Parlamento altre leggi per disciplinare in particolare la cooperazione economica e tecnica con i paesi in via di sviluppo, è chiaro che l'esecuzione di direttive riguardanti l'applicazione di queste leggi saranno di competenza del CIPES. Inoltre il CIPES dovrà emanare direttive particolari per quanto riguarda l'intervento del Mediocredito centrale nel finanziamento del credito alle esportazioni. Sotto questo profilo il problema che dovrà affrontare il CIPES è quello della valutazione del rischio presentato da singoli paesi.

Quando si parla di copertura del rischio concernente l'aumento dei costi di produzione il CIPES potrebbe dare direttive circa l'opportunità dell'assicurabilità o meno di questi rischi in una particolare situazione. Si tratta, infatti, di un rischio che si materializza facilmente quando non è domata l'inflazione. Inoltre, il CIPES potrebbe emanare direttive in campo di rischi di cambio, settore questo che presenta alcuni aspetti particolari.

È così che io penso debba svolgersi la attività del CIPES. È stato manifestato il dubbio che quest'ultimo possa non essere un organo sufficientemente efficace: io credo che la efficacia dell'azione del CIPES dipenderà dalla volontà dei ministri che lo compongono. Per quanto mi riguarda mi ritengo impegnato a sottoporre al CIPES quei problemi che rientrano nell'ambito

della politica economica generale, con particolare riferimento ai rapporti commerciali con l'estero.

SERVADEI. In definitiva il ministro con le sue dichiarazioni ci ha rassicurato sull'operatività del CIPES nell'ambito di tutti i titoli del disegno di legge. Guardando, infatti, con pignoleria a quanto detto in alcuni di questi ultimi non è possibile trovare alcun riferimento al CIPES stesso, mentre si fa riferimento al Ministero del tesoro, a quello del commercio con l'estero e a quello del bilancio.

Prendendo atto delle dichiarazioni del ministro desidero sottolineare che avrei preferito che, anziché parlare al condizionale, avesse parlato in modo più impegnativo.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Trasformi pure il condizionale in indicativo.

SERVADEI. Prendo atto di questa ultima dichiarazione del ministro pur se avrei preferito che questo impegno non fosse stato assunto soltanto da un singolo ministro, bensì dal Governo o, quanto meno, da tutti i ministri proponenti il disegno di legge.

Con questa precisazione dichiaro di ritirare il mio emendamento e che mi asterò nella votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché ai successivi sei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO II.

SEZIONE SPECIALE PRESSO L'INA PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE

ART. 2.

È istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE.

La Sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

le e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della Sezione entro il 30 aprile di ciascun anno.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della Sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

(È approvato).

ART. 3.

La Sezione è autorizzata ad assumere, in assicurazione e in riassicurazione, le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Gli impegni assicurativi assunti dalla Sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17.

In relazione ai compiti ad essa affidati, la Sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri.

In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro del commercio con l'estero può delegare alla Sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

L'ordinamento ed il funzionamento della Sezione sono disciplinati dallo statuto, che verrà deliberato dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

(È approvato).

ART. 5.

Gli organi della Sezione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 4) il direttore.

(È approvato).

ART. 6.

Il presidente dell'INA presiede la Sezione e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il comitato di gestione è composto da:

- un funzionario del Ministero degli affari esteri;
- due funzionari del Ministero del tesoro;
- un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
- un funzionario dell'INA;
- un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti.

I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni.

Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza.

Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

L'onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, secondo alinea, sostituire le parole: « due funzionari » con le altre: « un funzionario ». (7. 1)

Al primo comma, dopo il quarto alinea inserire il seguente: « un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica ». (7. 2)

Al primo comma, aggiungere il seguente alinea: « un rappresentante dell'Istituto del commercio estero ». (7. 3)

Al terzo comma sostituire le parole: « di concerto con il Ministro del commercio con l'estero » con le altre: « previa approvazione da parte del CIPES » (7. 4)

SERVADEI. Il discorso si lega a quello fatto a proposito dell'articolo 1; in questo momento ci stiamo occupando del comitato di gestione, cioè della SACE. Si prevede la presenza di due funzionari del Ministero del tesoro; non capisco perché siano due e non uno come i rappresentanti degli altri ministeri. Inoltre, bisogna dire che la presenza di questi due funzionari esclude quella di un rappresentante del Ministero del bilancio.

Qualcuno, in sede di Comitato ristretto, ha detto che il Ministero del bilancio conta così poco nell'economia generale della politica del paese per cui, anche se non è rappresentato, ciò non rappresenta un gran danno.

Si tratta di un'affermazione, dal mio punto di vista, non particolarmente esaltante. Ritengo che il Ministero del bilancio, al quale ci accingiamo a dare la presidenza del CIPES, debba avere in questi settori dei compiti e dei poteri che sono quelli propri del Ministero del bilancio e della programmazione economica, non soltanto, perciò, del bilancio. Per cui escludere dal Comitato di gestione un rappresentante di questo Ministero è un fatto estremamente grave.

La presenza del Ministro del bilancio, infatti, nell'organo burocratico operativo è una garanzia di rapporti tra la SACE ed il CIPES. D'altra parte, non si tratterebbe che di confermare una situazione già esistente: il Ministero del bilancio è infatti presente nel Comitato del credito ed ha una funzione, nel comparto del commercio estero, molto importante perché di coordinamento.

Precedentemente abbiamo ritenuto opportuno respingere il suggerimento della Commissione affari esteri che reclamava la presidenza del CIPES per il Ministro degli esteri. Pertanto oggi l'esclusione del Ministero del bilancio appare assolutamente ingiustificata e, probabilmente, rivela orientamenti di carattere che il gruppo socialista non può condividere.

L'altro emendamento riguarda la inclusione o esclusione dell'ICE.

Il disegno di legge esclude l'ICE e su questo argomento abbiamo già discusso a lungo: l'ICE ha avuto per ventitre anni la segreteria del Comitato crediti, e non si può dire che abbia agito in maniera poco corretta, così come non si può dire che la legge non abbia funzionato. L'ICE ha una notevole esperienza nel campo del credito e dell'assicurazione all'esportazione, è l'organo operativo del Ministero del commercio con l'estero. Se è insufficiente, questo è un altro discorso, ma rimane sempre l'organo operativo del Ministero del commercio con l'estero ed ha ultimamente organizzato una banca dati molto importante.

Il fatto di disporre di un collegamento diretto tra questo organo decisionale esecutivo e questo comparto fondamentale operativo del Ministero del commercio con l'estero è un fatto nodale: non abbiamo grandi esperienze nel campo del commercio estero, disponiamo di un organismo che ha queste esperienze, creiamo un comitato che deve discutere di cose molto importanti in questo settore, perché escludiamo l'ICE?

Personalmente vedo in questa esclusione una sorta di punizione non meritata e considero un errore comportarsi in questo modo.

Per quel che riguarda il quarto emendamento, dico subito che lo ritiro, essendo questo collegato agli argomenti trattati in sede di discussione dell'articolo 1.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Il Comitato ristretto su questo emendamento ha ritenuto sentire le osservazioni del ministro e di mantenere il testo per le ragioni che il ministro stesso ha esposto.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei innanzitutto premettere che l'argomento secondo il quale il Ministro del bilancio, essendo presente nel Comitato

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

interministeriale del credito, deve essere presente anche nel comitato di gestione della SACE mi sembra poco convincente.

Vorrei poi sottolineare che, nella stesura di questo provvedimento legislativo, non mi sono preoccupato di eventuali spostamenti di poteri e di attribuzioni che potessero derivare da una impostazione che ritenevo legittima. Ciò è tanto vero che, come Ministro del commercio con l'estero, ho rinunciato a diversi poteri. Ad esempio, dovrò delegare alcune attribuzioni in materia valutaria al comitato di gestione della SACE. Il Ministro del commercio con l'estero, che è presente con tre funzionari nel comitato di assicurazione del credito, in questo comitato di gestione è presente con un solo funzionario. Ho fatto questi esempi per dimostrare che non ho voluto escludere altri ministeri da poteri che secondo alcuni avrebbero dovuto essere ad essi riconosciuti. Il Ministro del bilancio è già presidente del CIPES: colui che dà le direttive non può essere presente in un organo operativo come il comitato di gestione.

Il secondo punto riguarda la presenza dell'ICE che, a mio avviso, non è necessaria; esso, infatti, è l'organo operativo del ministro del commercio con l'estero. L'ICE — è bene ribadirlo — ha un compito promozionale, non assicurativo e quindi non ha nulla a che vedere con decisioni che riguardino la materia dell'assicurazione. Esprimo pertanto l'auspicio che l'articolo 7 non venga modificato.

SERVADEI. Insisto per la votazione dei primi tre emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servadei 7. 1

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servadei 7. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Servadei 7. 3.

(È respinto).

L'emendamento 7. 4 è stato ritirato.

SERVADEI. Dichiaro di votare contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

1) determinare i criteri di gestione della Sezione;

2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione.

Inoltre, ha il compito di:

a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;

d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro del tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;

e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della Sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;

f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sostituire le parole: « dal comitato stesso » con le parole: « dal CIPES, su proposta del Ministro del tesoro » (8. 1).

SERVADEI. La materia dell'articolo 8 si lega a ciò che è stato detto a proposito dell'articolo 1 in ordine alle funzioni del CIPES. Comunque, poiché il ministro ribadisce che la competenza c'è anche per quel che riguarda l'articolo 8, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero.

I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: « ministro del tesoro » con la parola « CIPES » (9. 1).

SERVADEI. Se l'interpretazione da dare è la solita, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le deliberazioni; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

La carica del direttore è incompatibile con altre attività.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « di concerto con il Ministro del commercio con l'estero » con le parole: « previa approvazione da parte del CIPES » (10. 1).

SERVADEI. Con le stesse motivazioni espresse in precedenza, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

La Sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonché del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le nor-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

me dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della Sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

In sede di formazione del ruolo della Sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità.

Una convenzione tra l'INA e la Sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« La sezione per lo svolgimento della sua attività si avvale dei servizi e del personale dell'INA. Una convenzione disciplinerà i rapporti tra i due enti.

Nel termine di novanta giorni dal primo insediamento del Comitato di gestione della sezione, il consiglio di amministrazione dell'INA, su proposta del Comitato stesso, potrà assumere personale esperto del settore assicurativo, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità » (11. 1).

SERVADEI. Il relatore ha già riassunto i termini della questione nel corso dell'introduzione che ha fatto poc'anzi.

Con questo emendamento il gruppo socialista chiede che il personale della SACE non sia distinto in due ruoli. Il discorso che viene fatto circa i rapporti tra personale dell'INA e personale che questo istituto destina a questi servizi non ci convince. Infatti, nell'emendamento che abbiamo

presentato parliamo di una convenzione speciale che dovrebbe disciplinare i rapporti fra questi due enti e questa convenzione può benissimo attribuire a questa parte di personale regole di lavoro, disciplinari e gerarchiche che sono particolari, per cui noi insistiamo per il mantenimento di questo emendamento.

Nel nostro articolo sostitutivo fissiamo in novanta giorni il termine per l'assunzione del personale esperto. Tale termine si giustifica da un lato con la necessità di non andare troppo oltre nel tempo con queste assunzioni e dall'altro con quella di poter svolgere queste assunzioni in maniera regolamentare.

ROSSI DI MONTELEA, *Relatore per la XII Commissione*. Del problema trattato nell'articolo 11 ho già parlato prima e comunque mi limiterò, come ho fatto finora, a riferire la discussione che si è svolta in sede di Comitato ristretto. Il ministro ha sottolineato innanzitutto l'esigenza di procedere con prudenza all'estensione eccessiva di queste assunzioni; inoltre ha fatto presente la necessità di poter assumere immediatamente del personale al di fuori del ruolo dell'INA ed anche in attesa che venga emanato un apposito regolamento. Per altro, dal momento che si chiede che la SACE abbia fin dall'inizio la possibilità di svolgere compiti operativi, è necessario che essa disponga del personale adeguato. In secondo luogo, per quanto riguarda la diversità dei ruoli, è stato già detto che a questi diversi ruoli verranno attribuite funzioni diverse; non si tratta, quindi, di sottrazione all'INA di competenze nella normale materia, ma si tratta, piuttosto, di aggiungere del personale di ruolo diverso con funzioni diverse. In terzo luogo non esistono perplessità dal punto di vista dell'inquadramento, giacché anche questo personale - 25 unità - rientra nel ruolo speciale. Si deve tenere presente che si tratta di istituire un organismo nuovo; se avessimo previsto un ruolo unico, ci saremmo potuti trovare nella condizione che, qualora fosse stato modificato il legame istituzionale con l'INA, si sarebbe avuta presso quest'ultima una esuberanza di personale. Non credo infine che ci siano preoccupazioni dal punto di vista contrattuale.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. La struttura dell'articolo 11 è la conseguenza della attribuzione alla SACE

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

di una personalità giuridica distinta da quella dell'INA e di una gestione autonoma. Ho già detto in sede di discussione sulle linee generali quali sono le ragioni che hanno indotto il Governo ad immaginare una struttura distinta e non starò, quindi, a ripeterle.

L'articolo 11 è stato forse il più sofferto in tutta questa vicenda. Possiamo oggi dire che abbiamo offerto il massimo di garanzie e di soddisfazione al personale dell'INA.

Il Governo pensa che la SACE si debba avvalere del personale dell'INA che è particolarmente esperto nel settore assicurativo — circa 70 persone — integrato con personale di ruolo della SACE. Quest'ultimo ruolo sarà composto di due parti: una prima parte sarà costituita da quelle 25 persone che verranno assunte anche prima dell'approvazione del regolamento e che verranno scelte per la loro competenza specifica nel settore bancario e del commercio internazionale e non nel campo assicurativo, perché per questo si ha il personale dell'INA. La seconda parte sarà costituita dal personale che verrà successivamente assunto. Il mio modo di immaginare la struttura della SACE si riflette in questo articolo 11: vedo infatti un servizio assicurativo (personale dell'INA), un servizio valutario ed un servizio studi, ricerche e cognizione dei mercati esteri.

Tutto il personale della SACE e quello dell'INA hanno il medesimo trattamento economico, in quanto si applicano le norme dei contratti collettivi per il personale dell'INA, pertanto non vi è il pericolo di sperquazioni. Non c'è neppure il rischio di creare un « carrozzone » — mi scuso se uso questa parola, ma mi sembra che sia stata menzionata — e a questo proposito ho già risposto che non saprei nemmeno chi metterci sopra. Non ci sono rischi per il personale dell'INA, perché di fronte alla preoccupazione che un dipendente del ruolo speciale possa fare una carriera più rapida, si deve obiettare che il personale di questo ruolo è « ingabbiato » nella SACE e non può passare all'INA. Un'ultima assicurazione che posso fornire agli onorevoli commissari riguarda il fatto che prima dell'emanazione del regolamento verranno sentiti i sindacati dell'INA. Mi pare che tutte queste misure possano dare la massima protezione al personale dell'INA che si è preoccupato per la redazione di questo articolo.

Circa il numero totale del personale della SACE, mi sembra che già il relatore, onorevole Rossi di Montelera, abbia indicato pressappoco la cifra: alle 70 persone circa dell'INA andranno aggiunte le 25 persone da assumere prima dell'approvazione del regolamento ed una altra ventina di persone per un totale di circa 120 unità.

PRESIDENTE. Onorevole Servadei, mantiene il suo emendamento?

SERVADEI. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servadei 11. 1 sostitutivo dell'articolo 11.

(È respinto).

Propongo di accantonare gli articoli dal 12 al 31 per esaminarli successivamente, così da passare all'esame degli articoli che richiedono l'intervento del Ministro delle finanze.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) e h).

I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengano utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti

o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.

Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere *g*) ed *h*), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Medio-credito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

L'onorevole Antoni ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo, quarto e quinto comma (32. 1).

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. L'intervento del ministro delle finanze, accanto a quello del commercio con l'estero, mi pare utile per dissipare o comunque per chiarire alcune perplessità che sono sorte. Da parte mia voglio soltanto dire che i problemi che l'articolo 32 ha sollevato sono di ordine diverso e mi pare che abbiano anche una configurazione di estremo interesse specie se collegati con l'articolo 19. Infatti l'articolo 19, che riprende sostanzialmente l'articolo 11 della vecchia legge n. 131, al terzo comma, punto *a*), prevede l'operatività mediante « titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici e privati ».

Che cosa significa questa dizione? A me pare — su questo punto chiedo un chiarimento al Governo — che configuri, al di là di operazioni specifiche riconducibili alle pratiche di commercio estero, un titolo mobiliare nuovo per il mercato italiano in quanto la dizione del testo del disegno di legge richiama il più ampio discorso sui fondi comuni di investimento.

L'immagine di questo nuovo titolo mobiliare credo risalga al 1931, e, più precisamente, alle disposizioni di legge con le quali veniva approvato lo statuto dell'IMI autorizzandolo ad emettere questi titoli. La norma non ha avuto applicazione; questo per due motivi: il primo, che io ritengo di estrema importanza e sul quale le Commissioni dovranno invitare il Governo ad operare per quel che riguarda la sua competenza, riguarda il fatto che il Governo stesso ed in particolare il Ministro del tesoro al quale le norme del 1931 assegnano il compito della regolamentazione di questi titoli, non ha provveduto a specificarne le caratteristiche e le condizioni di emissione e circolazione.

In secondo luogo perché un'ipotesi molto semplificata, ma realistica, configura la redditività di questi titoli come derivante dai titoli a monte, per cui senza la norma di cui all'articolo 32, quinto comma, senza cioè quell'agevolazione, si verificherebbe un fenomeno di doppia tassazione.

Concludendo, vorrei sottolineare due considerazioni che scaturiscono dall'analisi del provvedimento stesso. La prima, molto importante e significativa, riguarda la possibilità di recuperare (eliminando uno degli ostacoli che obiettivamente si sono sempre presentati) un grosso discorso capace di portare elementi di novità, speriamo positivi, nel mercato mobiliare italiano che può essere ampliato rivedendo le diverse posizioni degli istituti di medio credito. L'altra considerazione si riferisce alla necessità di non vanificare questo sforzo di recupero di un fatto molto importante sul piano finanziario, con una carenza di normativa di specificazione di questi titoli.

Dico, in via incidentale, che il Ministro del tesoro Stammati, da me interpellato, si è dichiarato convinto della necessità di procedere su questa strada. Ciò, comunque, potrà essere meglio specificato dai rappresentanti del Governo.

Un altro punto sul quale sarebbe opportuno che il Ministro delle finanze desse

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

qualche chiarimento riguarda la situazione che si verrebbe a configurare in base al testo dell'articolo 32 laddove si esclude per i valori di cui sopra e per le obbligazioni la ritenuta alla fonte che la normativa dettata dall'articolo 26 del decreto presidenziale sull'accertamento prevede.

Che tipo di conseguenze può avere questa impostazione? Da un lato l'esclusione della normativa speciale comporta un recupero della normativa generale per cui se per un cespite escludiamo la tassazione speciale (ritenuta alla fonte a titolo d'imposta) dobbiamo ritenere che sia assoggettato alla disciplina generale e che debba essere dichiarato in sede di denuncia dei redditi di una persona fisica. A questo proposito la Commissione non può non farsi carico delle conseguenze pratiche della norma: ben difficilmente il detentore persona fisica dei rendimenti di un titolo al portatore, pur obbligato alla denuncia IRPEF assolverà a questo compito, mancando all'amministrazione qualsiasi capacità di controllo se viene meno la ritenuta a titolo di acconto.

Inoltre, e forse questo è il problema predominante, sarebbe opportuno che il ministro specificasse il meccanismo di emissione di quei titoli che verranno detenuti dal sistema bancario, da imprese finanziarie e dalle persone giuridiche per i quali la ritenuta che si vuole abrogare è quella a titolo d'acconto.

ANTONI. Il gruppo comunista intende spiegare alle Commissioni riunite il motivo della presentazione dell'emendamento all'articolo 32. È necessario tornare indietro e riprendere il discorso dalle precisazioni che il relatore Gorla ha fatto a proposito dell'articolo 32 e della correlazione tra questo e l'articolo 19.

In realtà, esaminando l'argomento, ci è sembrato che questo articolo per due ragioni potesse suscitare delle perplessità; ed è per questo che il nostro emendamento esprime una volontà abrogativa dei commi terzo, quarto e quinto e contemporaneamente intende sollecitare una precisazione da parte del Ministro delle finanze. Nel corso del dibattito cercheremo di vedere come l'argomento possa essere chiuso in modo esauriente.

Le osservazioni di merito sono pertanto queste: le norme contenute nell'articolo 32 sembrano norme agevolative — ed è in que-

sto senso che va fatta la correlazione con l'articolo 19 —.

Norme agevolative che presumibilmente hanno un valore ed una ampiezza maggiori di quella per la quale è stata richiesta la nostra attenzione da parte dell'onorevole Ministro del commercio con l'estero nella memoria che ci ha fatto pervenire in sede di Comitato ristretto e che ci invitava a prendere atto del fatto che questi titoli obbligazionari non sono destinati a circolare sui mercati, il che è un dato fondamentale nella valutazione del trattamento fiscale; questi titoli, quindi, possono essere considerati degli strumenti tecnici per provvedere ad alcune esigenze del commercio estero.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere che questo è un dato rilevante nella valutazione che si può dare intorno alla questione; purtuttavia non c'è dubbio — ci siamo già intrattenuti su questo argomento in sede di Comitato ristretto — che il principio sul quale è basato il sistema tributario e la riforma in particolare è di natura diversa.

L'insieme delle agevolazioni in un quadro organico è già stabilito dalla legge in sede di riforma. Quando, però, si tratta di fare dei provvedimenti agevolati si provvede in altro modo, con il sistema dei contributi dello Stato o altre forme che non sto qui ad elencare ma tali che, a differenza dell'agevolazioni tributarie, consentano la contabilizzazione. In quest'ottica, quindi, questa procedura è quanto meno anomala. Sarà interessante, per altro, conoscere il parere del Ministro delle finanze su questo argomento, se, cioè, egli pensa che questo possa costituire una rottura del principio generale o se invece egli pensa che, nel quadro di una funzione specifica, esso questa rottura non determini. Nell'ambito del sistema tributario, questo ci sembra un aspetto assai rilevante.

Vorrei poi fare un'altra osservazione. Il relatore Gorla nel corso della sua relazione ha parlato di cedolare sui titoli a monte e di ritenuta sugli speciali certificati rappresentativi di gruppi di valori: a mio avviso, si deve chiaramente indicare che, oltre ai motivi tecnici, ce ne sono anche degli altri e questi ultimi si configurano essenzialmente nel criterio di evitare una doppia tassazione. Se così è, ci corre l'obbligo di ricordare all'onorevole Ministro delle finanze che il gruppo comunista sia in Commissione, sia in aula attraverso la presentazione di un ordine del giorno si è già occupato di questo argomento. Abbiamo sottoposto al-

l'attenzione del Parlamento e del paese la necessità che si arrivi ad una disciplina più generale in questo settore, che caratterizzi ancora meglio il nostro sistema tributario come un sistema progressivo, ma la progressività dell'imposta viene sempre meno applicata perché sussistono parti di reddito che sono tassate in modo separato.

Comunque, sul criterio dell'eliminazione della doppia tassazione abbiamo già espresso il nostro consenso: crediamo che si possa andare avanti su questa strada.

C'è poi un'altra perplessità che ci induce a propendere per il mantenimento del testo originario dell'articolo 32, abrogando il terzo, quarto e quinto comma. Essa è costituita dall'interpretazione che il relatore Gorla ha dato del primo e del terzo comma dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e poi dell'articolo 32 del disegno di legge che discutiamo.

L'articolo 26 del decreto sull'accertamento infatti, stabilisce un trattamento diverso a seconda che i beneficiari siano persone fisiche o persone giuridiche; per le persone fisiche la ritenuta è a titolo d'imposta e quindi, eliminata la ritenuta alla fonte, si elimina di fatto anche l'imposta e quindi, in questo caso, si tratterebbe di una vera e propria abolizione dell'imposta.

Per le persone giuridiche si parla, invece, di ritenuta a titolo d'acconto, ma, a nostro avviso, eliminare la ritenuta a titolo d'acconto non significa eliminare l'imposta. Per cui le persone giuridiche — perché tali sarebbero i beneficiari almeno ad una interpretazione letterale del testo di legge — riteniamo che ben difficilmente siano assolte dall'obbligo di indicare questi corrispettivi nel loro bilancio, corrispettivi che andranno a formare parte degli utili che costituiscono il reddito tassabile.

In ordine all'ultimo comma, che il relatore Gorla ha giudicato pleonastico, noi siamo dell'avviso che invece non debba essere eliminato perché, a parer nostro, equivale a far vivere il sesto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante le agevolazioni per il credito all'esportazione e, essendo abolita la legge n. 131, probabilmente verrebbe a cadere l'interpretazione che si è data all'ultimo comma dell'articolo, interpretazione che è quella di far permanere le agevolazioni in mancanza della legge originaria.

SPAVENTA. Vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle già svolte dal relatore e dal collega Antoni.

Mi pare che il dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto su questo problema oggi sia stato alquanto ampliato. Vorrei ricordare che, in quella sede, ci si era fermati ad una contrapposizione, che poteva derivare dall'articolo 32, fra gli interessi di natura pratica, interessi chiaramente espressi dal Ministro del commercio con l'estero — mi riferisco, in particolare, alla necessità di rendere più spedito il procedimento del finanziamento dei crediti — e gli interessi derivanti da ragioni più generali — un *vulnus* nel sistema tributario — in modo da non procedere surrettiziamente a forme agevolative ed il sottosegretario Azzaro aveva ben rappresentato quegli interessi.

Le considerazioni che erano state svolte in quella sede riguardavano semplicemente la circostanza che questi titoli hanno un reddito e che quindi, dal punto di vista tributario, non si vede perché questo reddito debba sfuggire alla tassazione. Tuttavia direi che oggi, in base a quanto ha detto l'onorevole Gorla, che ha attirato la nostra attenzione sul combinato disposto degli articoli 19 e 32, i termini della questione sono alquanto mutati.

Non starò a ripetere quanto è stato già detto: il fondamento dell'articolo 32 si potrebbe giustamente ravvisare più che nei motivi di praticità, in quelli di opportunità di evitare una doppia imposizione. Ciò tuttavia crea ulteriori perplessità di un duplice ordine. Il primo ordine di perplessità riguarda di nuovo — ma questo è un punto di carattere procedurale — la introduzione di innovazioni di questa portata, in modo quasi incidentale, nel contesto di una legge che si occupa di altre cose. Tuttavia, superando questo tipo di perplessità, ci troviamo di fronte al secondo ordine e, quindi, alla richiesta avanzata dall'onorevole Antoni. Egli ha affermato che, trattandosi di persone giuridiche, si ha soltanto un acconto e, quindi, di nuovo ricadiamo nel fatto che, se il titolo rimarrà nelle mani del Mediocredito centrale, si dovrà comunque assolvere all'imposta, per cui non valgono le cose che ci vengono dette dal Ministro per il commercio estero. Ci si può, inoltre, chiedere se non vi sia la possibilità che il Mediocredito centrale retroceda questi titoli ad altro operatore persona fisica.

Si è detto che questi titoli non sono negoziabili; ma ciò non emerge da alcuna di-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

sposizione, ed il regime dei titoli - salvo dichiarazione contraria - è quello della negoziabilità. Può essere che vi sia qualche cosa che ignoro, comunque, è certo che ci troviamo in una posizione assai strana. Infatti il combinato disposto degli articoli 19 e 32 - l'articolo 19 riprende l'articolo 11 della legge n. 131 - è estremamente lato perché questi titoli possono essere dati ad istituti e possono essere anche valori di una altra società non coinvolta nella primitiva operazione. Non c'è, come si può vedere, alcun limite, per cui può sembrare che gli articoli 19 e 32 non servono ai fini che ci sono stati fatti presenti dal ministro per il commercio con l'estero. Ci si potrebbe allora chiedere perché queste norme vengano introdotte, oppure se non si introduca un elemento - come ho già detto - assolutamente nuovo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto doveroso intervenire alla seduta delle Commissioni riunite che si occupano del provvedimento in esame, non solo perché ritengo che il provvedimento stesso abbia una grande rilevanza e quindi perché sembra opportuno rimuovere il più possibile gli ostacoli che si frappongono alla conclusione dell'*iter* parlamentare, ma anche perché le questioni che fanno capo agli emendamenti introdotti dal Senato all'articolo 32 hanno una vasta portata, nonché un rilievo notevole dal punto di vista dell'ordinamento tributario.

Vorrei tentare di dare un qualche contributo alla migliore conoscenza delle questioni in gioco e degli effetti che questi emendamenti producono, in modo che la Commissione sia in grado di decidere con piena consapevolezza sui problemi che le sono davanti.

Per prima cosa vorrei osservare che il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 32 contengono norme tributarie contraddistinte da un carattere di specificità in ordine alla materia che viene disciplinata; in tal senso si differenziano dalle norme contenute nell'articolo 26 del decreto presidenziale n. 600 del 1973. Queste ultime norme hanno una portata generale e si riferiscono a titoli ed obbligazioni senza limitazioni nelle caratteristiche, nella destinazione, nell'ordinario e nella negoziazione. Le norme contenute invece nell'articolo 32 al nostro esame sono tutte contraddistinte da qualche limitazione rilevante che vorrei ricordare.

Ad esempio nel terzo comma si tratta di titoli molto particolari, giacché sono emessi all'estero nella forma di promesse di pagamento e di titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti di credito a lungo e medio termine. Possono anche essere al portatore, sempre a fronte di operazioni ricordate dall'articolo 15 di questo disegno di legge. È evidente pertanto come in questo comma vi sia una precisa limitazione che non è assolutamente prevista nel decreto n. 600. Anche nel quarto comma esiste una limitazione puntuale, in quanto che questi titoli obbligazionari devono essere emessi all'estero all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine; ed inoltre devono essere a fronte di operazioni ricordate dall'articolo 15. Nel quinto comma, infine, il discorso è ulteriormente circoscritto in quanto si fa riferimento in modo particolare a certificati rappresentativi della proprietà di valori e di azioni pubbliche e private che, come ha già detto l'onorevole Goria, non sono altro che quelle « parti » di fondi comuni ricordati nella nostra legislazione dall'articolo 3 della legge istitutiva dell'IMI del 1931.

Pertanto su questo primo aspetto - che va sempre tenuto presente, sia a livello governativo, sia a livello parlamentare - della coerenza di queste nuove norme con la disciplina generale penso di poter dire che l'opinione del Governo è favorevole in quanto si tratta di ipotesi circoscritte che non rientrano nelle previsioni del decreto n. 600.

Quindi si tratta di fattispecie ulteriori che vengono introdotte e rispetto alle quali può farsi luogo ad una disciplina particolare.

Vorrei ricordare che il principio generale che limita le agevolazioni di norme tributarie - principio contenuto in modo solenne nella legge delegata n. 825 del 1971 - è stato osservato fino ad oggi ed il Parlamentamento si è sempre fatto carico di questo fondamentale principio; e di questo ho colto anche una eco nelle parole dell'onorevole Antoni.

Tutto ciò, comunque, non significa che nel momento in cui si verificano nuove ipotesi, non debbano essere disciplinate con una normativa *ad hoc*.

Una seconda questione, sollevata in sede di Comitato ristretto e puntualmente richiamata all'attenzione delle Commissioni dal-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

l'onorevole Spaventa, riguarda l'efficacia di queste norme rispetto ai fini che nell'intenzione del ministro proponente dovevano essere raggiunti, in particolare dopo l'accettazione da parte di questi dell'emendamento del Senato che ha introdotto questa particolare disciplina di carattere fiscale.

Osservava l'onorevole Spaventa che si pone la questione se la non assoggettabilità di questi titoli al regime delle ritenute — come previsto dall'articolo 26, primo e terzo comma, del decreto n. 600 — non si traduca in un effettivo vantaggio, quando si tenga presente che viene meno la ritenuta, ma rimane il sottostante obbligo tributario derivante dalla norma generale contenuta nel decreto n. 597 per le persone fisiche e nel decreto 598 per le persone giuridiche. Per le prime l'abolizione della ritenuta di imposta equivale ad un annullamento della efficacia tributaria; per le seconde (ed è questo il caso dei destinatari dei certificati speciali) rimane in pieno vigore la norma contenuta nel decreto n. 598.

In questo caso, il Ministro delle finanze viene chiamato in causa *incidenter tantum* dal momento che la norma di carattere tributario non è dettata da una esigenza di intervento nell'ordinamento tributario, come purtroppo avviene nella maggior parte delle questioni affidate alla responsabilità del ministro stesso.

Posso però dire due cose: la prima è che il decreto n. 600 ha natura procedimentale e non riguarda norme di carattere sostanziale circa l'obbligazione tributaria. Tant'è vero che è normalmente chiamato « decreto sull'accertamento », anche se tutta la prima parte non riguarda l'accertamento tributario, ma l'*iter* contabile (primo titolo) e l'obbligo delle dichiarazioni, successivamente si occupa — dall'articolo 23 in poi — della disciplina delle ritenute.

Come si deve procedere perché la pretesa del fisco possa avere, indipendentemente dal sottostante rapporto tributario e dalla obbligazione tributaria, una procedura più spedita, più semplice, più praticabile per il suo assolvimento? Il sistema delle ritenute ha questo carattere: non altera, non modifica per nulla il sottostante rapporto tributario e chiarisce soltanto come lo Stato possa far valere la sua pretesa mediante le ritenute. Sul primo punto è chiaro che vale sempre il fondamentale principio del quarto comma del succitato articolo 26 che stabilisce che le ritenute sono a titolo di imposta, se si tratta di persone fisiche e di acconto

se di persone giuridiche. Resta confermato che il venir meno della ritenuta non estingue l'obbligazione tributaria. Quando si tratta della ritenuta d'acconto, che è prevista per le persone giuridiche, queste rimangono obbligate ad inserire nelle componenti positive del reddito anche gli interessi di questi titoli.

Secondo noi, però, non è indifferente che esista o meno una ritenuta d'acconto, dal momento che queste sono talora anche molto elevate (il 30 per cento, ad esempio, nel caso del terzo comma dello stesso articolo 26). Nel momento in cui vengono corrisposti gli interessi, viene subito effettuata la ritenuta. Non è perciò irrilevante, né indifferente per le persone giuridiche cioè, dal punto di vista della meccanica finanziaria e da quello delle modalità di pagamento: un conto è pagare la cifra subito ed un altro è pagarla secondo le regole della periodizzazione d'imposta.

Mi pare di poter dire in merito all'efficacia delle misure introdotte che queste non stabiliscono una vera e propria esenzione di imposta, ma che si tratti, comunque, di un fatto molto importante sia dal punto di vista dell'amministrazione del tributo, sia da quello dell'onere finanziario, perché portano dei vantaggi non indifferenti. Ciò è confermato dal fatto che vengono avanzate numerose richieste in questa direzione poiché i percettori sono molto avvantaggiati dal fatto di non essere assoggettati a questa ritenuta con effetto immediato, sia pure di acconto.

Un'altra importante questione è quella sollevata dall'onorevole Spaventa che ha sottolineato la portata innovativa anche al di là della norma di carattere fiscale, del disposto del terzo comma, lettera a), dell'articolo 19 e del quinto comma dell'articolo 32 del disegno di legge al nostro esame.

Già la legge 131 prevedeva che il medio credito centrale effettuasse le operazioni a fronte di titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici o privati pervenuti a detto istituto in dipendenza dei finanziamenti previsti. Che cosa sono questi certificati rappresentativi?

Sono niente altro che quei certificati sostitutivi che la legge istitutiva dell'IMI del 1931 prevede come titoli che l'istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 3 della legge istitutiva dell'IMI (Regio decreto n. 1656 del 1931, convertito nella

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

legge 1581 del 1932), disponeva che l'istituto è autorizzato ad emettere titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati. Tali titoli — continua l'articolo citato — saranno costituiti in gestione fiduciaria per conto e nell'interesse dei portatori di titoli emessi dall'ente. Le norme per tali gestioni fiduciarie saranno approvate con decreto del ministro per le finanze — oggi si deve intendere del Ministro del tesoro — su proposta del consiglio d'amministrazione dell'ente. Mi pare importante ricordare la data di questa legge: il 1931. Questo è anche l'anno in cui nella legislazione americana, a seguito della grande crisi del '29, si comincia a pensare ad una nuova disciplina dei fondi comuni di investimento.

Forse con una qualche preveggenza si pensò di affidare all'IMI la gestione fiduciaria di titoli appartenenti a terzi, a fronte dei quali l'istituto era autorizzato ad emettere certificati rappresentativi di tali proprietà.

Questi certificati sostitutivi nient'altro sono che parti di un fondo comune di investimento.

Sarebbe comunque lecito domandarsi come mai le radici della nostra attuale legislazione risalgano al 1931 e che cosa sia successo in seguito. È accaduto che alcune leggi, come la 131 del 1967 hanno richiamato questa categoria di titoli mobiliari previsti dallo statuto dell'IMI, ma a questa previsione non venne mai data applicazione per due ragioni congiunte, l'una di carattere preclusivo e cioè che non fu mai stabilita una disciplina fiscale tale da rendere praticabile la forma del certificato rappresentativo onde evitare la doppia percussione dell'imposta che rende inagibile ogni tipo di titolo mobiliare. La seconda ragione è più facilmente superabile e consiste nel fatto che per queste gestioni fiduciarie occorre comunque una particolare disciplina amministrativa affidata alla competenza del Ministro del tesoro.

Ora, con il quinto comma dell'articolo 32 si provvede precisamente a rimuovere l'ostacolo di natura fiscale che renderebbe inagibile l'emissione di certificati rappresentativi della proprietà di titoli mobiliari, in quanto si avrebbe una doppia percussione del tributo.

È pur vero che rimane sempre il principio della sottostante obbligazione tributaria che non viene meno; tuttavia ci troviamo

pur sempre di fronte ad un primo avvio ad una considerazione più organica della materia e come tale io lo considero.

Per parte mia, non sarei alieno dal considerare positivamente la presentazione di un eventuale ordine del giorno, proposto dalle Commissioni e diretto al Governo, per una considerazione più organica, non particolare, non incidentale della materia, anche perché essa, essendo molto interessante, potrebbe essere suscettibile di sviluppi maggiori. In questo caso incontriamo invece, molti limiti, in quanto si tratta di titoli che non possono essere immessi sul mercato.

SPAVENTA. Non è esplicita una clausola di non negoziabilità.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Sentiremo poi anche il parere del Ministro Ossola. Comunque si tratta di titoli il cui circuito è quello fra l'IMI ed Mediocredito per cui è abbastanza naturale, se pensiamo alla negoziabilità piena di essi, occorranza norme di carattere più organico.

Con queste precisazioni, tenuto conto che questa norma costituisce un primo avvio, nonché la rimozione di un ostacolo insuperabile all'emissione di certificati sostitutivi, tenuto conto inoltre che si tratta, anche in questo caso, di una norma circoscritta e limitata ad una fattispecie molto definita, devo dire che, nella mia veste di Ministro delle finanze, non ho obiezioni nei riguardi della norma. Mi rendo conto, per altro, che, nel momento in cui si dovesse pensare, nell'ambito di una disciplina più ampia, alla negoziabilità di questi certificati rappresentativi, o addirittura a fare di questo tipo di valore mobiliare l'antesignano di parti di fondi comuni di investimento, in questo caso occorrerebbe una disciplina più approfondita che, a mio avviso, dovrebbe avere carattere legislativo e non solo di norma interna. In questo senso sarei favorevole ad un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad una disciplina più organica della materia.

PRESIDENTE. Mi pare che alcune questioni restino comunque aperte ed altre vadano approfondite. Mi chiedo se era proprio necessario inserire questo articolo nella legge che discutiamo.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle già svolte dal Ministro

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Pandolfi ed, in particolare, vorrei rispondere ad alcune questioni che sono state sollevate dall'onorevole Spaventa.

Vorrei dire innanzitutto che qui si tratta di mettere sullo stesso piano dal punto di vista fiscale tutte le forme tecniche attraverso le quali si esprimono i crediti finanziari e quelli all'esportazione. Non si può, infatti, immaginare un trattamento fiscale diverso quando questi crediti all'esportazione siano rappresentati da titoli e quando invece non lo siano.

In secondo luogo vorrei riaffermare che questi titoli non sono strumenti di investimento di risparmio mobiliare, non sono destinati ad andare sul mercato: sono semplicemente degli strumenti tecnici che facilitano il rapporto con gli istituti di credito speciale attraverso l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale.

È stato chiesto che garanzie ci possono essere sul fatto che questi titoli non vadano sul mercato, ma voglio ricordare che, per fare questo, sarebbe necessaria un'autorizzazione.

Se nell'ordine del giorno che il Ministro Pandolfi si è dichiarato disposto ad accettare si riafferma il fatto che questi titoli non debbano essere immessi sul mercato, ma debbano, invece, rimanere in un circuito interno, ciò li configura come strumenti finanziari che colmano la lacuna ed i ritardi delle emissioni da parte di enti esteri.

L'onorevole Spaventa ha detto che, dal punto di vista fiscale, per la persona giuridica la cosa è indifferente, data la natura d'acconto della ritenuta; il ministro Pandolfi ha affermato che non è vero che vi sia indifferenza, in quanto la ritenuta viene pagata subito.

Sono questi le ragioni per cui quando fu presentato al Senato questo emendamento, mi sono rimesso alla Commissione, non avendo avuto il tempo di consultare il ministro delle finanze che è competente in questa materia. Mi sono pertanto rimesso alla Commissione, ma dal punto di vista operativo ero rimasto convinto che si trattava di un emendamento che rendeva più facilmente attuabile una parte importante della legge.

ANTONI. Desideriamo ringraziare sinceramente gli onorevoli ministri Pandolfi ed Ossola che hanno voluto ampiamente rispondere alle motivazioni che avevano mos-

so il nostro emendamento; ci pare, per altro, che dalle osservazioni e dalle precisazioni che sono offerte alla nostra attenzione qualche cosa di nuovo sia maturata.

Il ministro Pandolfi ha riconosciuto a tale questione l'aspetto peculiare di novità nei confronti delle norme di cui al decreto n. 600, considerando sotto l'aspetto della particolarità le nuove disposizioni che, quindi, non « romperebbero » con i principi affermati con il decreto n. 600. È emerso, infine, evidente l'impegno di arrivare ad una disciplina nuova per le doppie imposizioni, cosa che fa parte delle richieste da noi più volte avanzate.

Tutte queste ragioni ci indurrebbero a ritirare l'emendamento che abbiamo presentato, tuttavia voglio fare presente che tale ritiro sarà subordinato all'accettazione di un preciso ordine del giorno nel quale si affrontino sia i problemi della negoziatività che quelli della doppia imposizione.

Concludendo credo che sia opportuno, prima di decidere circa il definitivo ritiro del nostro emendamento, conoscere anche l'opinione delle altre forze politiche sull'ordine del giorno che intendiamo proporre al Governo.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Poiché l'onorevole Antoni ha da ultimo ricordato il principio generale, di norma diretto ad evitare la doppia imposizione, vorrei fare una breve precisazione. Voglio ricordare che le fattispecie di doppia imposizione sono numerose e di ordine diverso. Un primo caso è rappresentato dalle doppie imposizioni, di stati diversi su medesimi soggetti nella medesima materia, che sono regolate da accordi internazionali. Un secondo caso di doppia imposizione è quello che sarebbe più esatto chiamare doppia percussione di imposta su un cespite collegato. È questa la famosa materia che riguarda la tassazione degli utili di una società e la successiva tassazione dei dividendi, in quanto percepiti da un azionista. Su quest'ultimo punto ho già potuto dichiarare al Senato — nel corso di una audizione presso la VI Commissione — di aver già presentato al Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento. Personalmente sono convinto che quanto prima esso sarà portato all'esame del Parlamento e meglio sarà.

Il terzo caso è quello che stiamo qui considerando, che riguarda i certificati spe-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

ciali, e che è completamente distinto dalle due precedenti fattispecie ed in modo particolare dalla seconda. *Nulla quaestio* se si vuole parlare della più ampia questione del cosiddetto credito d'imposta per eliminare la doppia percussione sugli utili e poi sui dividendi, però vorrei fare presente che in questo caso abbiamo un oggetto più circoscritto e che solo per motivi concettuali può essere unito alla seconda questione; personalmente ritengo che converrebbe tenere i due problemi distinti.

PRESIDENTE. Accantoniamo per il momento l'esame dell'articolo 32 e passiamo al successivo articolo 33. Ne do lettura:

ART. 33.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione.

Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

L'onorevole Santagati ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 33 sostituire il secondo comma con il seguente: « Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione per la copertura dei rischi di credito nel commercio d'esportazione » (33. 1).

All'articolo 33 sopprimere il terzo comma (33. 1).

SANTAGATI. Le modifiche da me proposte mirano a non mettere il mercato pri-

vato in condizioni di inferiorità rispetto all'applicazione della imposta sulle assicurazioni e non mettono in discussione l'equilibrio generale del disegno di legge.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Su questo argomento abbiamo discusso a lungo in sede di Comitato ristretto. In merito all'articolo 33, infatti, era stato prospettato un dubbio interpretativo. Il secondo comma dice che: « Sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale ». Il problema sorge nel momento in cui un soggetto si presenta presso le compagnie di assicurazione per avere una polizza di garanzia del cento per cento per un determinato rischio, dopo di che la compagnia si riassicura presso la SACE. Il dubbio è se l'esenzione deve riguardare soltanto le eccedenze o il tutto.

L'interpretazione data in sede di Comitato ristretto è stata quella di ritenere esenti dalla imposta il tutto in base a quanto stabilito dal primo comma dello stesso articolo 33. Infatti è chiaro che, nel caso in cui sia prevista la garanzia statale, l'esenzione riguarda l'intero premio qualora quella non copra tutta la percentuale, sia in caso di assicurazione sia di riassicurazione del rischio, fatto salvo lo scoperto obbligatorio, è ammessa l'eccedenza assicurata da parte della compagnia, anche se non ha ottenuto la garanzia statale sull'eccedenza stessa.

Pertanto, se il senso dell'emendamento fosse quello da me testè indicato, esso non potrebbe essere accolto.

Se invece l'emendamento intendeva sollevare un diverso problema, si può dire che anche questo è risolto dai fatti. Infatti, se si considera il rischio comportato da questa norma a seguito dell'ampliamento delle garanzie che possono essere concesse da parte della SACE, cioè a seguito di un ampliamento di intervento pubblico in questo settore che potrebbe avere come conseguenza distorsioni di concorrenza nei confronti delle compagnie, dobbiamo dire che questo rischio già esiste in primo luogo perché i premi sono praticati con prezzi politici ed in secondo luogo perché si può dire che il senso dell'esenzione fiscale è giustificato dal fatto che si tratta di una garanzia statale e non di una mancanza di attività assicurativa privata.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Per valutare le conseguenze della nuova legge in materia di distorsioni di concorrenza bisogna attendere l'applicazione della legge stessa. È per questo motivo che presenterò un ordine del giorno che impegna il Governo ad esaminare il problema ed a prendere dei provvedimenti nel caso in cui si riscontrassero delle gravi distorsioni di concorrenza.

Il rischio nasce non tanto dalla normativa in sè, quanto dalla quantità di rischi che verranno assicurati grazie alla normativa. Se nell'attuazione della legge si verificherà una distorsione non grave, poichè si tratta di una garanzia statale, per cui non ci sarà una forte diminuzione di polizze per le compagnie, il problema non esiste; se, invece, si verificassero distorsioni gravi, si potrà prevedere una iniziativa fiscale in materia.

Per questi motivi dichiaro di essere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Santagati, riservandomi, come ho detto, di presentare un ordine del giorno sullo stesso argomento.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno spinto l'onorevole Santagati a cercare di porre un rimedio legislativo alle eventuali distorsioni di concorrenza. Tuttavia vorrei che tutto il congegno della legge — l'istituzione di questa sezione per l'assicurazione del credito all'asportazione, l'estensione delle garanzie previste dalla legge n. 131, il carattere pubblico del meccanismo per l'assicurazione dei crediti all'esportazione — concorresse a dare il segno di una maggiore specificità a questo settore (mi riferisco in particolare al carattere specifico di alcune norme che consentano una deroga ai principi generali dell'ordinamento) per cui mi pare che sia difficile estendere tali deroghe al di là di questo ambito, cioè al di là delle agevolazioni previste nei tre commi dell'articolo 33.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Santagati di accedere all'ordine del giorno dell'onorevole Rossi di Montelera che impegna il Governo ad esaminare il problema delle eventuali distorsioni.

Vorrei inoltre ricordare che esiste a questo proposito una indicazione di carattere comunitario che raccomanda un esame accurato del problema delle distorsioni. D'altronde, non penso che si verificheranno le temute conseguenze in quanto i campi di attività sono molto ben identificati.

SANTAGATI. Sono costretto a riprendere la parola perché, se devo ritirare l'emendamento, devo anche aver modo di dirlo. D'altra parte, non posso nemmeno insistere per la votazione dello stesso, perché, nel caso in cui venisse approvato, la situazione sarebbe risolta *de iure condito*; se però lo emendamento venisse bocciato, ho l'impressione che pregiudicherei anche l'ordine del giorno dell'onorevole Rossi di Montelera, in quanto scatterebbe la norma del regolamento in base alla quale non si possono presentare ordini del giorno la cui materia è uguale a quella di emendamenti che sono stati precedentemente respinti. Quindi, di fronte a questa prospettiva ed avendo anche capito che il mio emendamento non disporrebbe, nell'ambito della Commissione, della maggioranza necessaria per essere approvato, dichiaro di ritirarlo, precisando, altresì, che sono disposto ad accogliere l'invito del Ministro delle finanze ad appoggiare l'ordine del giorno dell'onorevole Rossi di Montelera.

Mi auguro, pertanto, che, a seguito delle assicurazioni date dal Governo, qualora in sede di applicazione della legge dovessero manifestarsi le distorsioni a causa delle quali mi sono sentito in dovere di presentare il mio emendamento, si provveda con adeguate norme legislative, eventualmente anche con un decreto legge, per fare in modo di non trovarsi di fronte ad effetti distorsivi che finirebbero con il danneggiare non soltanto un settore specifico dell'economia nazionale, ma anche tutta una serie di operatori che, in ordine a questi problemi, da tempo si battono per la tutela dei loro interessi.

Quanto detto, ovviamente, vale anche per l'altro emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Accantoniamo, per ora, l'esame dell'articolo 33.

Riprendiamo, perciò, l'esame degli articoli 12 e successivi precedentemente accantonati.

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Alla Sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dal-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

l'INA per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni.

Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

(È approvato).

ART. 13.

Il Fondo di dotazione della Sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La Sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del Fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il Fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della Sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la Sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del Fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO III.

RISCHI ASSUMIBILI IN GARANZIA
ED OPERAZIONI ASSICURABILI

ART. 14.

Le garanzie che la Sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verificano in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per cui il tramite deve essere effettuato il pagamento;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di « prezzo fisso »;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzie ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, seque-

stro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

L'onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

Al punto 8) aggiungere le parole: « nel quadro delle direttive che impartisce alla SACE, il CIPES fissa i criteri per la definizione delle circostanze di carattere generale coperte da garanzia ai sensi del presente comma » (14. 1).

Al punto 11) aggiungere le parole: « Nel quadro delle direttive da impartire alla SACE, il CIPES stabilisce annualmente le valute estere coperte da tale garanzia » (14. 2).

Al punto 12) sostituire le parole: « di cui al presente punto 12 » *con le parole:* « di cui al punto 8 e al presente punto 12 » (14. 3).

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 9, dopo la parola: « estero » *aggiungere le parole:* « sempre che le garanzie derivanti dal predetto rischio siano assunte nelle forme della riassicurazione » (14. 4).

SERVADEI. Sulla base di quanto detto fin qui dal Governo dichiaro di ritirare i miei emendamenti 14. 1 e 14. 2.

Con il terzo invece chiedo una estensione della certificazione di bilancio per cui esso costituisce una maggiore garanzia per quanto disposto dal punto 8).

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione.* Ritengo che estendere la certificazione di bilancio anche a quanto previsto dal punto 8) dell'articolo 14 non sia necessario, in quanto quest'ultimo già prevede la clausola totale o parziale di « prezzo fisso » che comunque per quanto riguarda gli aumenti dei costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale, vi sono già dei dati di carattere oggettivo, per cui non è necessario operare questa estensione.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero.* Sono d'accordo con il relatore.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

SANTAGATI. Il mio emendamento si riferisce al punto 9) dell'articolo 14.

Da un punto di vista generale si può convenire circa l'opportunità di migliorare la funzionalità della legge n. 131 anche se la creazione di una sezione speciale con personalità giuridica propria appare superflua soprattutto se si tiene conto che probabilmente sarebbe stato meglio potenziare la sezione speciale già esistente nell'ambito dell'INA.

Non ho specificato nel mio emendamento questo aspetto perché certamente mi sarei trovato nella condizione di vederlo senz'altro respingere. Mi riservo pertanto di riproporre il discorso in un momento successivo.

Si può osservare, per altro, che, pur restando ferma la riserva testé espressa, l'allargamento delle possibilità di garanzia contro i rischi speciali che non possono essere assunti dal mercato assicurativo privato appare utile. Non altrettanto apprezzabile appare l'allargamento della garanzia statale all'insolvenza del debitore nei crediti a breve termine visto che anche per il medio termine la già esistente legge è stata assai scarsamente utilizzata dagli interessati.

Sembra opportuno far rilevare che tale servizio è estremamente difficile e di non rapida realizzazione e che il mercato privato opera da tempo in questo campo, affrontando notevoli difficoltà senza realizzare utili apprezzabili e, talvolta, subendo addirittura perdite.

Non si capiscono le ragioni per le quali il mercato privato sia stato ignorato sia nella elaborazione del presente disegno di legge, sia nella valutazione di ciò che finora è stato fatto nei due rami del Parlamento.

Si è forse pensato che il mancato ricorso alla riassicurazione statale significasse assenza totale dal mercato nel settore dell'assicurazione credito, senza considerare che potesse dipendere invece dalle inadeguatezze del servizio riassicurativo, inadeguatezze fatte rilevare fin dall'inizio e che, per altro, potrebbero riproporsi in proporzioni ancor più macroscopiche in caso di realizzazione di una assicurazione prestata direttamente. Le lacune che ha indubbiamente il servizio offerto dal mercato privato potrebbero essere superate con spese massicce, il che non sembra realizzabile con la decantata non onerosità della legge proposta.

Si ravvisa opportuno, quindi, che l'attività della SACE, nel settore dei rischi commerciali a breve termine, possa essere limitata alle sole coperture riassicurative.

È per tali ragioni che ho presentato tale emendamento che potrebbe impedire che siffatte storture si verificino e che potrebbe eliminare i lamentati inconvenienti.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Trovo che questo emendamento sia estremamente limitativo in una materia che è essenziale, perché il rischio che vogliamo assicurare è lo stesso che viene normalmente assicurato in tutte le legislazioni degli altri paesi nostri concorrenti. Mi sembra che introdurre un emendamento di questo genere, significherebbe proprio limitarci nei confronti dei paesi stranieri. Non vedo proprio perché dobbiamo far ciò, dal momento che lo scopo di questa legge è quello di garantire il massimo di funzionalità al sistema delle assicurazioni per i crediti all'esportazione, pertanto il mio parere è contrario.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Anche il parere del Governo è contrario, perché si tratterebbe di un passo indietro rispetto al testo esistente.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento?

SANTAGATI. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Servadei 14. 1 e 14. 2 sono stati ritirati. Pongo in votazione l'emendamento Servadei 14. 3 cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 14. 4, al quale il relatore e il Governo si sono dichiarati contrari.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura all'articolo successivo:

ART. 15.

Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisoriale ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati allo approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o Banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzioni di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da Aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, Banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera e), aggiungere le parole: « il CIPES determina annualmente i criteri per la definizione degli investimenti coperti da assicurazione, nonché i paesi per i quali si applica l'assicurazione ». (15. 1)

SERVADEI. Lo ritiro, richiamandomi a quanto detto in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente a i rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « le deliberazioni di concessione delle garanzie di cui al comma precedente sono trasmesse per conoscenza al Ministero delle finanze e all'Ufficio italiano dei cambi entro cinque giorni da quello in cui acquistano efficacia ». (16. 1)

SERVADEI. Questo emendamento ha lo scopo di rendere più difficili gli abusi valutari, perché ad ogni operazione deve seguire una segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Su questo emendamento si è discusso in seno al Comitato ristretto che alla fine ha espresso il proprio parere contrario, in quanto il ministro ci ha fatto alcune dichiarazioni che hanno superato le preoccupazioni che sono alla base di questa proposta ed anche perché non si ravvisa la necessità dell'intervento del ministro delle finanze in questa materia.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Le segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi vengono già fatte: è una prassi.

Pertanto anche le autorizzazioni valutarie che verranno concesse ai termini del presente disegno di legge saranno comunicate all'Ufficio italiano dei cambi. Per quanto riguarda la segnalazione al ministro delle finanze, mi rimetto a quello che ha dichiarato il relatore e pertanto esprimo parere contrario all'accoglimento dell'emendamento.

SERVADEI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Servadei. 16. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 17.

Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI, ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

ART. 18.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a

medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), e n) dell'articolo 15 della presente legge.

Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti o sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse.

Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista.

In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla Sezione o dagli stessi operatori nazionali.

L'onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere le parole: « Sulla base delle direttive impartite annualmente dal CIPES ». (18. 1)

Al quarto comma sostituire le parole: « con decreto », con le altre: « dal CIPES su proposta » (18. 2).

SERVADEI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15;

b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15.

Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota efferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei fi-

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

nanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera *b*).

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Vorrei soltanto pregare la Commissione di rifarsi alla discussione già fatta sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

(È approvato).

ART. 21.

Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della proprio girata, ovvero può costituirli in pegno.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed

il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « con decreto », con le altre: « dal CIPES su proposta » (22.1).

SERVADEI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 23.

Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro del tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministro del tesoro, potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge:

b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f), e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durata superiore a 18 mesi.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Mi rifaccio con un semplice richiamo a quanto già detto in sede di relazione relativamente a questo articolo ed in particolare alla sua seconda parte ed al punto b), nel corso di quella richiesta di precisazioni che avevo rivolto al ministro, in riferimento agli interventi in contributo degli interessi previsti per le operazioni delle aziende di credito ordinario alle quali si fa menzione al punto b). Nonostante il Governo ci abbia già dato un'ampia spiegazione, credo che sarebbe opportuno, anche ai fini interpretativi, che il dibattito parlamentare può avere, chiarire che non si intende superare un meccanismo consolidato, ma che si intende aprire il massimo di canali verso i finanziamenti esteri, chiaramente più consoni nella particolare fattispecie, dell'apertura di crediti alle esportazioni, alle esigenze di natura economica complessiva del nostro paese.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Penso che il Governo dovrebbe impegnarsi ad indicare al comitato di gestione della SACE linee di condotta improntate alla prudenza nella concessione di queste autorizzazioni da concedersi solo quando si tratti effettivamente di crediti all'esportazione al fine di evitare abusi.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Vorrei un momento intervenire sull'articolo 24, secondo comma, lettera b), sul quale ha attirato la nostra attenzione l'onorevole Gorìa. Nel momento in cui apria-

mo un campo di competenze così particolare, dobbiamo agire con prudenza e cautela; accolgo, pertanto, tutte le raccomandazioni che mi sono state fatte. Infatti questi contributi sono concessi ad aziende di credito ordinario che sono autorizzate ad operare in un limite di tempo superiore a diciotto mesi. Vengono introdotti due condizionamenti: il primo è che ci si serve di questo articolo per i finanziamenti dell'esportazione; il secondo è che questo principio non è espresso in modo molto chiaro per cui sarà necessario dare alla SACE direttive in modo tale che, in particolare per il periodo di tempo, questi finanziamenti siano limitati a quelli già dati sui mercati esteri, cioè al contributo interessi dato alle banche autorizzate ad operare in questo campo e che viene applicato alle provviste che le banche stesse fanno all'estero.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. Questo vale anche per il Mediocredito?

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Certamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 25.

Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito.

Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. In sede di relazione avevo indicato che lo articolo 25 costituiva una novità particolarmente importante e significativa dal punto di vista politico.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Vorrei soltanto far notare in questa sede che definire il momento della legge di bilancio come un momento di coordinamento tra il plafond assicurativo previsto per i crediti all'esportazione e la dotazione al Medio credito alla quale il *plafond* assicurativo è legato rappresenta un grosso momento di coordinamento di due politiche separate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25.

(È approvato).

Gli onorevoli Perrone e Cappelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 25-*bis*.

I crediti a breve termine verso l'estero derivanti da esportazione di merci con regolamento posticipato sono finanziati ad un tasso non superiore al 65 per cento del tasso di riferimento per una durata non superiore a 90 giorni dalla data della esportazione. (25. 0. 1)

PERRONE. Data l'importanza per l'economia del paese dei prodotti agricoli, agro-alimentari ed ortofrutticoli bisognerebbe introdurre una norma che garantisca agli esportatori, con regolamento posticipato, la ammissione al credito.

Sono, però, preoccupato quanto lo era il collega Santagati del fatto che nel caso in cui questo emendamento aggiuntivo non dovesse essere approvato — non certo per cattiva volontà a recepire, da parte del Governo, il significato della nostra proposta — la soluzione di questo problema verrebbe preclusa. D'altra parte, l'approvazione dello articolo aggiuntivo creerebbe un problema altrettanto serio, cioè quello del rinvio al Senato del disegno di legge. Pertanto l'onorevole Cappelli ed io saremmo disposti a trasformarlo in un ordine del giorno al quale, credo, si associerebbe anche l'onorevole Servadei.

SERVADEI. Senz'altro.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione*. A nessuno sfugge la portata del discorso introdotto dall'onorevole Perrone. Vorrei solo richiamare la difficoltà che il credito agevolato a medio termine ad operazioni con regolamento posticipato incontra in sede CEE.

La nostra struttura di intervento non può prevedere azioni in questo campo, non perché non ci si renda conto dell'importanza del settore, ma perché andremmo contro le regole internazionali.

Il mio parere, pertanto, sull'articolo aggiuntivo è, purtroppo, sfavorevole.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Quando abbiamo introdotto delle agevolazioni all'esportazione a breve termine in via amministrativa e per un breve periodo di tempo, abbiamo avuto delle difficoltà con la Comunità economica europea; è pertanto difficile formalizzare questa esigenza che è pure giustificabilissima, ma che, in questo momento, non può essere soddisfatta a causa degli attriti che si verrebbero a creare con la CEE. Però non sono alieno dall'accettare un ordine del giorno che inviti il Governo ad una riflessione su questi problemi in maniera che si possa venire incontro ai bisogni delle categorie interessate.

PERRONE. In base a quanto ha detto adesso il ministro, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo e di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO V

CREDITI FINANZIARI
DESTINATI ALLA COOPERAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA
IN CAMPO INTERNAZIONALE

ART. 26.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, Banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica o monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati.

Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro degli affari esteri e del » *con le parole:* « Il CIPES, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro degli affari esteri e con » (26. 1)

SERVADEI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro del tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e Banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati.

Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro del tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue

di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

L'onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero » *con le parole:* « sentito il CIPES ». (27. 1);

Al secondo comma sostituire le parole: « Il ministro del tesoro » *con le parole:* « Il CIPES su proposta del Ministro del tesoro ». (27. 2).

SERVADEI. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti con la preghiera di tenerli presenti in sede di regolamento.

GORIA, *Relatore per la VI Commissione.* Il Ministro del tesoro, attraverso la sua ragioneria generale, ha sottolineato l'opportunità che d'ora in poi, nella stesura di un provvedimento, vengano indicate le leggi ai cui residui di stanziamento si ricorre per la copertura finanziaria. Per la legge al nostro esame si può richiamare il decreto-legge 13 agosto 1975 e poi la legge 10 novembre 1963, n. 1532, che prevede stanziamenti fino al 1978; la legge 11 giugno 1967, n. 447, che prevede stanziamenti fino al 1981 e la legge 4 agosto 1971, n. 594, che prevede stanziamenti fino 1985.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28.

Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro presenta il piano previsionale degli impegni assicurativi della Sezione e dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo.

A tale scopo la Sezione trasmette entro i 30 giorni che precedono la presentazione

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265.

Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla Sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale nel settore del finanziamento delle esportazioni, nonché elementi per valutare la attività da svolgere nel semestre successivo. In particolare, la relazione dovrà fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12) dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera n) dell'articolo 15 e alla lettera n) richiamata dal primo comma dell'articolo 18.

La Sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti ad inviare al Ministro del tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma precedente.

Il Ministro del tesoro trasmette inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

L'onorevole Servadei ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere le parole: « approvato dal CIPES » (28. 1).

Al terzo comma, dopo le parole: « del tesoro » inserire le parole: « predispone per il CIPES, che le approva e la » (28. 2).

All'ultimo comma, dopo le parole: « del tesoro » inserire le parole: « predispone per il CIPES che la approva e la » (28. 3).

SERVADEI. Dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 29.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal Consiglio generale dello stesso istituto.

(È approvato).

ART. 30.

Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui allo articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

(È approvato).

ART. 31.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 32 precedentemente letto; discusso e accantonato. Ricordo che l'onorevole Antoni ha presentato un emendamento soppressivo del terzo, quarto e quinto comma.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1974

ANTONI. In riferimento a quanto detto precedentemente dal Ministro delle finanze dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 33 anch'esso precedentemente letto, discusso e accantonato.

SANTAGATI. Ribadisco di essere disposto di ritirare gli emendamenti 33. 1 e 33. 2 precedentemente letti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 34.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, dalla cessione del credito assicurato.

La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della Sezione soltanto se le siano stati comunicati.

(È approvato).

ART. 35.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

(È approvato).

ART. 36.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 37.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e

del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla Sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo.

ART. 38.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della Sezione, di cui all'articolo 5.

Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

L'onorevole Servadei ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Finanze e tesoro e Industria,

considerata l'importanza economica e finanziaria delle nostre esportazioni di prodotti agricolo-alimentari ed in particolare di ortofrutticoli,

considerata la necessità di sostenere efficacemente l'attività degli esportatori di tali prodotti con adeguati strumenti di agevolazione creditizia e monetaria,

invitano il Governo

a utilizzare con larghezza e tempestività tutti gli strumenti amministrativi disponibili per assicurare agli esportatori di tali prodotti l'accesso al credito agevolato e ad ogni possibile facilitazione valutaria ».

(0/1410/1/6-12)

SERVADEI.

SERVADEI. Questo ordine del giorno ripete la presa di posizione che ha già incontrato al Senato, cioè, dal momento che l'articolo 25-bis è stato ritirato, raccomanda

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

al Governo di tenere in particolare considerazione le esportazioni di prodotti agricoli ed ortofrutticoli le quali non rientrano in questa legge a causa delle norme comunitarie che regolano il credito. Mi pare, d'altronde, che in questo senso, ci sia la massima disponibilità da parte del Governo, così come è accaduto anche al Senato.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo è favorevole e accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Finanze e tesoro e Industria,

visto l'articolo 33 del disegno di legge n. 1410,

impegnano il Governo

a esaminare il problema di eventuali distorsioni di concorrenza nei confronti delle compagnie di assicurazione, provocate dalla norma;

impegnano inoltre il Governo

ad adottare in tal caso provvedimenti idonei a correggere tali distorsioni pur tenendo conto della diversa natura giuridica di tali compagnie ».

(0/1410/2/6-12) ROSSI DI MONTELERA.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Dichiaro di accoglierlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Santagati ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Finanze e tesoro e Industria,

rilevata l'opportunità che il mercato privato non sia messo in condizioni d'inferiorità nei confronti delle esenzioni previste dall'art. 33 del d.d.l. n. 1410

preso atto delle dichiarazioni rese dal relatore e dal Ministro delle finanze

impegnano il Governo

ad emanare tutte le opportune norme riequilibrative, nel caso che si verificassero distorsioni e sperequazioni nei confronti del mercato privato ».

(0/1410/5/6-12) SANTAGATI.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Dichiaro di accoglierlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni finanze e tesoro e industria,

rilevato che nella nuova formulazione del disegno di legge recante disposizioni in materia di assicurazione e finanziamento alla esportazione (stampato Camera numero 1410) approvata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato viene istituito un Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) destinato ad operare nell'ambito del CIPE;

rilevato altresì che nel medesimo testo trasmesso alla Camera sono state apportate modificazioni alla struttura degli organi decisionali dell'istituenda sezione speciale per il credito all'esportazione (SACE) di modo che al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo originariamente previsti viene sostituito un Comitato di gestione, composto esclusivamente da rappresentanti della pubblica amministrazione;

considerato che l'esperienza passata ha messo in evidenza la esigenza di un più stretto coordinamento fra gli utenti del sistema sia del settore industriale che creditizio, e gli organi della pubblica amministrazione preposti al funzionamento del sistema di assicurazione e finanziamento dei crediti alla esportazione;

riconosciuta l'opportunità di mantenere appropriati strumenti di collegamento e di informazione fra le parti interessate ai fini di un più efficiente funzionamento dello istituendo organismo;

atteso che nessuno strumento e procedura in tal senso è previsto nel disegno di legge in questione;

impegnano il Governo

ad instaurare, nelle forme e nei modi più opportuni, un collegamento sistematico tra il CIPES e il comitato di gestione della SACE ed esperti designati dagli utenti del sistema tramite il Ministro del commercio con l'estero ».

(0/1410/3/6-12) ROSSI DI MONTELERA.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore per la XII Commissione*. Il mio ordine del giorno si riferisce al problema inerente alla possibilità per il CIPES e per la SACE di avere un contatto con le categorie interessate e con gli esperti; e questo anche al di fuori

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

del fatto che abbiamo conservato il comitato di gestione. È stato detto che già esiste un organo simile presso l'ICE, ma, da informazioni assunte, risulta che esso è stato abolito.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cappelli e Perrone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni finanze e tesoro e industria,

preso atto della concorrenza sempre più agguerrita a cui sono sottoposti sul mercato internazionale, e specie europeo, gli operatori nel campo delle esportazioni dei prodotti agricolo-alimentari, ed in particolare ortofrutticoli;

valutata l'importanza che ha per la nostra bilancia commerciale questo settore esportativo, strettamente legato, fra l'altro, all'agricoltura e a zone ad economia depressa;

convinte della necessità di sostenere efficacemente l'attività di tali operatori, con adeguati strumenti di agevolazioni creditizie e monetarie;

impegnano il Governo

ad emanare norme che indichino precise direttive tendenti ad assicurare l'accesso al credito agevolato e ad ogni possibile facilitazione valutaria o agevolazione equivalente, agli esportatori dei prodotti agricolo-alimentari ed in particolare di ortofrutticoli, utilizzando tutti gli strumenti amministrativi esistenti a sostegno di attività derivanti da esportazioni di merci con regolamento posticipato ».

(0/1410/4/6-12)

CAPPELLI, PERRONE.

CAPPELLI. Questo ordine del giorno riprende nella sostanza l'articolo aggiuntivo 25-bis che era stato proposto dall'onorevole Perrone e poi ritirato. Esso rinnova l'invito al Governo a prendere in considerazione il settore della esportazione dei prodotti agricoli ed in particolare quello degli ortofrutticoli. Pertanto il nostro ordine del giorno ha un aspetto più particolare rispetto a quello presentato dall'onorevole Servadei, ed è simile nella sostanza a quello che è stato proposto ed accettato al Senato. Esso vuole mettere in rilievo l'importanza di questo

settore nell'ambito dei problemi commerciali del nostro paese che è trasformatore e perciò legato alla importazione di materie prime. Il settore agricolo invece non ha alcun bisogno di ricorrere ad importazioni, non dovendo trasformare alcunché. Nel nostro ordine del giorno si fa specifico riferimento al settore degli ortofrutticoli che è caratteristico dell'agricoltura delle economie depresse. Ci sembra pertanto che esso sia quanto mai meritevole di aiuto.

Vorrei brevemente rispondere al relatore il quale poco fa ha affermato la impossibilità di poter prendere in considerazione dei crediti agevolati a breve termine per le esportazioni, dicendo che è l'attività agricola stessa che non consente di fare altrimenti e quindi bisogna prevedere da parte del Governo qualche forma di aiuto anche in questo senso.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Lo accetto, purché si introduca, a salvaguardia degli impegni comunitari, la frase « nell'ambito degli impegni comunitari » dopo le parole « o agevolazioni equivalenti ».

CAPPELLI. Consento all'integrazione proposta dal ministro.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoni, Bernardini, Colucci, Gottardo, Gunnella, Servadei e Spaventa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Finanze e tesoro e industria,

considerato che il disposto degli articoli 19, terzo comma lettera a) e 32, quinto comma del disegno di legge n. 1410 tende a rimuovere, in relazione alle specifiche esigenze della legge in oggetto, un ostacolo di natura tributaria all'emissione dei titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori e di titoli pubblici e privati;

preso atto delle dichiarazioni del Ministro per il commercio estero, il quale ha affermato che non sarà consentita la negoziabilità dei titoli di cui all'articolo 19, terzo comma, lettera a) al di fuori dei rapporti fra gli istituti speciali di cui alla legge in oggetto e il Mediocredito centrale;

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

ritenendo tuttavia necessario, al di là delle specifiche esigenze della legge in oggetto, consentire e regolare la circolazione di nuovi strumenti sul mercato finanziario:

impegnano il Governo

ad emanare sollecitamente una disciplina generale relativa alle gestioni fiduciarie di valori mobiliari e all'emissione e circolazione dei titoli rappresentativi di tali valori ».

(0/1410/6/6-12) ANTONI, BERNARDINI, COLUCCI, GOTTARDO, GUNNELLA, SERVADEI, SPAVENTA.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Lo accetto, ma suggerisco di introdurre dopo le parole: « non sarà consentita la negoziabilità » le altre: « all'interno », per non impedire operazioni vantaggiose all'estero.

SPAVENTA. Consento all'integrazione proposta dal ministro.

OSSOLA, *Ministro per il Commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Antoni, Bernardini, Gottardo, Gunnella, Pumilia e Servadei hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni Finanze e tesoro e Industria,

impegnano il Governo

a presentare al più presto il disegno di legge, che il Ministro delle finanze ha assicurato essere già predisposto, in materia di abolizione della doppia imposizione sugli utili di società e sui dividendi percepiti dagli azionisti ».

(0/1410/7/6-12) ANTONI, BERNARDINI, GOTTARDO, GUNNELLA, PUMILIA, SERVADEI.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni finanze e tesoro e industria

invitano il Governo

ad esaminare la possibilità di far assistere alle riunioni del comitato di gestione, pre-

visto dall'articolo 7, un rappresentante dell'ICE ».

(0/1410/8/6-12)

CAPPELLI, SERVADEI.

CAPPELLI. Credo che questo ordine del giorno sia molto chiaro e non abbia bisogno di eccessive spiegazioni; ho preso atto delle dichiarazioni del ministro circa la funzionalità e l'esecutività del comitato di gestione, però riterrei che il Governo potrebbe studiare la possibilità di invitare, almeno a titolo consultivo, un rappresentante dell'ICE.

OSSOLA, *Ministro per il commercio con l'estero*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare alla dichiarazione di voto, mi sia consentito di esprimere la mia soddisfazione per i risultati della discussione odierna. Mi pare che essa abbia ampiamente dimostrato l'utilità di aver affrontato il provvedimento in sede di Commissioni riunite.

OSSOLA, *Ministro del commercio con l'estero*. La discussione fatta sia al Senato, sia alla Camera è stata molto costruttiva e devo dire che il provvedimento risulta molto migliorato rispetto al testo originario. Lo apporto dei gruppi è stato notevole, la discussione molto incisiva e mi auguro di avere altre esperienze di questo tipo perché sono davvero positive.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERVADEI. Prendo la parola per dichiarare che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione di questo provvedimento al quale riconosce una serie di meriti: lo snellimento delle procedure, il collegamento dell'assicurazione al credito e la crescita delle ipotesi di intervento pubblico. Non possiamo sottacere, però, l'incompletezza degli strumenti previsti; e pur non volendo riaprire il discorso sulle questioni inerenti al CIPES ed alla SACE desidero richiamare l'attenzione sulle discussioni di fondo fatte al Senato dal gruppo socialista circa il fatto che avremmo desiderato che la SACE non fosse stata considerata ente pubblico ed avesse conservato una propria fisionomia ed una certa snellezza di azione, così come si è verificato fino ad oggi a proposito del credito all'esportazione.

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

Abbiamo espresso preoccupazioni circa la attività del CIPES. Mi auguro che i nostri emendamenti vengano presi in considerazione dal Governo in sede di applicazione della legge. Non pensiamo, infatti, che rappresentino dei pleonasmi, ma pensiamo che siano dei suggerimenti utili a far sì che l'organo di direzione politica continui ad operare in questo senso e che non si lasci prendere la mano dall'organo operativo.

Per queste ragioni, di valutazione positiva da un lato e negativa dall'altro, il gruppo socialista ritiene, con riferimento all'urgenza del provvedimento, di poter trovare un giusto atteggiamento politico nell'astensione.

ANTONI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge, così come ha fatto su alcuni articoli. Ritiene, infatti, che questo sia l'atteggiamento più conforme a quello tenuto nel corso del dibattito.

Mi sia consentito innanzitutto ringraziare il ministro Ossola per le parole di apprezzamento che ha voluto rivolgere alle nostre Commissioni per come hanno svolto i lavori. Per quel che ci riguarda pensiamo di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità per dare un contributo positivo all'*iter* di questo importante provvedimento legislativo.

La nostra astensione, dovuta a perplessità in merito alla SACE ed al suo personale, vuole essere uno stimolo ad una gestione della legge che sia la più produttiva. Noi riteniamo, infatti, che quest'ultima in mancanza di una strategia generale del Governo nella politica del commercio estero, costituisca un passo avanti che consente di superare remore e ritardi.

La nostra astensione, pertanto, può dirsi « fiduciosa » nell'attesa di veder fugate tutte le perplessità da noi prospettate nell'ambito dell'attuazione del provvedimento.

GUNNELLA. Il voto del gruppo repubblicano è favorevole poiché esso ritiene che questa legge possa dare un notevole contributo ed una spinta in avanti alle nostre esportazioni.

MORO PAOLO ENRICO. Desidero esprimere il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento oggi al nostro esame e con l'occasione voglio sottolineare gli aspetti positivi del provvedimento stesso, così come essi sono emersi dalla

discussione sulle linee generali e più specificamente dalla discussione di questa mattina sui singoli articoli.

Questi aspetti interessano il profilo istituzionale con la creazione dell'apposita sezione, il profilo assicurativo inteso come ampliamento del sostegno all'esportazione ed il profilo finanziario che provvede ad eliminare lo sfasamento tra il *plafond* assicurativo per operazioni a medio termine e disponibilità dei fondi del Mediocredito per le relative operazioni.

Nell'ambito di questa visione panoramica non possiamo e non dobbiamo, tuttavia, dimenticare di richiamarci allo scopo principale del provvedimento in esame che è quello di agevolare gli operatori economici con l'estero, ponendoli nelle migliori condizioni di competitività nei confronti della più agguerrita concorrenza estera sui mercati internazionali. Ed allora strettamente connesso con l'aspetto normativo è l'aspetto della pratica attuazione del dispositivo che non deve vanificare le intenzioni che hanno portato al nostro esame questo provvedimento.

Mi richiamo, quindi, alle dichiarazioni del ministro ed alle sue assicurazioni in ordine al suo continuo e costante interessamento per un funzionamento efficiente dei nuovi organismi appositamente creati.

È un'occasione, questa, per riacquistare fiducia presso un ambiente, quello degli operatori economici, troppe volte disillusi da provvedimenti che, ottimi sulla carta, non hanno avuto corrispondente fortuna sul piano operativo. A questo proposito ho ascoltato con piacere le assicurazioni del ministro relativamente alla definizione di intesa con personale dell'INA interessato dei problemi che sono emersi, in ordine al pericolo del doppio ruolo del personale interessato che dovrebbe passare a questo servizio.

Per tutto quanto esposto in precedenza e per la convinzione che il momento operativo debba far premio su tutte le obiezioni sollevate nel corso della discussione, che sono tuttavia di carattere marginale e facilmente superabili, ribadisco il voto favorevole al provvedimento da parte della democrazia cristiana.

GALASSO. Il gruppo di Democrazia nazionale voterà a favore di questo disegno di legge. Infatti, l'approfondito e qualificato dibattito ha fatto cadere anche le ultime perplessità che il nostro gruppo aveva in ordine a questo provvedimento legislativo. A

VII LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (FINANZE E TESORO-INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1977

ciò hanno contribuito essenzialmente le parole rassicuratrici del Ministro delle finanze e più ancora di quello del commercio con l'estero, in particolare per ciò che riguarda il contenuto dell'articolo 11.

SANTAGATI. Devo dire innanzitutto che mi dispiace, in tanto coro, di non essere d'accordo con gli altri, in quanto temo che questa legge non darà i frutti sperati. Essa, infatti, è il risultato di diversi compromessi sempre che ci sia la certezza o, quanto meno, la buona probabilità che certi raccordi riescano.

Dall'esame del provvedimento sono emerse alcune incognite e delle contraddizioni che il Governo non ha avuto voglia — e non era certamente compito dell'opposizione farlo — di sanare; il Governo, cioè, non si è reso conto che, nel momento in cui si voleva dare una svolta decisiva ad un settore tanto importante della nostra economia, non bisognava prescindere da prospettive che ancora non erano state sottoposte all'attenzione degli organi responsabili. Ad esempio, penso che si sarebbe potuta creare, in seno all'INA, una sezione specializzata che potesse meglio affrontare e risolvere i vari problemi.

Inoltre non si è tenuto conto delle esigenze del settore privato, per cui il ramo assicurativo potrà subire delle distorsioni e delle discrasie che credo non saranno compensate dall'attuazione di questo provvedimento.

Per tutte queste ragioni, sia di principio, sia di tecnica legislativa e di impatto con la futura realtà in questo campo, dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano destra nazionale, che voterò contro questo disegno di legge.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1410).

Presenti	56
Votanti	25
Astenuti	31
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Castellucci, Citterio, De Cosmo, Garzia, Goria, Gottardo, Gunnella, Iozzelli, Mannino, Pumilia, Rubbi Emilio, Santagati, Spaventa, Aliverti, Cappelli, Citaristi, Fioret, Fornasari, Malvestio, Merloni, Moro Paolo Enrico, Perrone, Portatadino, Rossi di Montelera, Tesini Aristide.

Si sono astenuti:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Buzzoni, Capria, Girasino, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, Conti, Giura Longo, Marzano, Sarti, Toni, Balbo di Vinadio, Bianchi Beretta Romana, Broccoli, Cacciari, Cappellari, De Michelis, Felicetti, Formica, Grassucci, Mancuso, Miana, Millet, Niccoli, Olivi, Pugno, Sarri Trabujo Milena, Servadei.

È in missione:

Martinelli.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO